



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 13/12/2006

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 ottobre 2006, n. 441

Legge regionale 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Progetto di un impianto per la solidificazione e lo stoccaggio dello zolfo prodotto dalla raffineria ENI di Taranto - Proponente: Econova Apulia S.r.l. -

L'anno 2006 addì 6 del mese di Ottobre in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2022 del 16.02.06, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio e solidificazione dello zolfo prodotto dalla raffineria ENI di Taranto, da parte della Econova Apulia S.r.l. - C.da Tardara SS 193 km 8 bivio Augusta-Melilli - Melilli (Sr) -;

- con nota acquisita al prot. n. 7123 del 13.06.2006 il SUAP del comune di Taranto comunicava l'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 28.02. al 30.03.06) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, allegando, tra l'altro, il parere del Capo Servizio Tecnico - Urbanistica-Edilità del comune di Taranto il quale attestava:

- che l'intervento è previsto in un'area già interessata dall'impianto della raffineria di Taranto, conforme alla destinazione del vigente P.R.G., in quanto ricade in Zona Industriale CI regolata dall'art. 31 delle N. di A.;
- che l'area non è sottoposta da alcun vincolo e ricade in ambito territoriale esteso E del P.U.T.T./P, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 29.11.02;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 10113 del 25.08.06 il Coordinatore dell'Area Specialistica LL.PP. e Patrimonio - Ambiente - Sanità del comune di Taranto trasmetteva il parere favorevole con condizioni alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;

- con nota acquisita al prot. n. 10792 del 18.09.06 la società proponente trasmetteva chiarimenti in merito all'intervento proposto;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute si rileva

che:

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la solidificazione e lo stoccaggio dello zolfo prodotto dalla raffineria di Taranto.

In particolare, il processo prevede il raffreddamento dello zolfo allo stato fuso, per l'ottenimento di pastiglie di diametro compreso tra 3 e 5 mm. Il processo combina un sistema di distribuzione a caduta con un nastro di raffreddamento in acciaio.

Nella nota della Econova Apulia del 18.09.2006 viene dichiarato che il costruendo impianto non farà fabbricazione di prodotti chimici, nè trattamento di prodotti intermedi, ma solo il raffreddamento dello zolfo senza nessun trattamento di tipo chimico-fisico.

Dalla documentazioni in atti si evince che è in atto la procedura amministrativa al sensi del D.M. 471/99 per la "restituzione dell'area agli usi legittimi". (Verbale 378/Qdu/Di)

Gli aspetti di maggiore criticità relativi alle interferenze con le componenti ambientali riguardano le possibili emissioni in atmosfera di polveri di zolfo, di idrogeno solforato (H<sub>2</sub>S) ed di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>).

Particolarmente critici appaiono gli aspetti legati alle mutazioni delle caratteristiche chimico-fisiche dello zolfo a seguito del cambiamento di stato (trattamento fisico) ed alle interazioni con altri materiali (acqua, sali).

- Ciò stante si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'impianto limitatamente ad un capacità produttiva massima a 24.500 ton/anno; per produzione superiore, ricadendo nel punto A.1.b) "Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate", dell'allegato A della L.R. 11/2001, il progetto dovrebbe essere sottoposto alla procedura di VIA. La soglia delle 35.000 ton/anno è stata abbattuta del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 9 della L.R. 11/2001 poiché il progetto ricade nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, D.Lgs. 112 del 31/03/98) di Taranto.

Detto parere oltre che alla limitazione di cui sopra è subordinato anche al rispetto delle seguenti prescrizioni:

3 che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc.) attraverso l'uso di mezzi dotati di idonei dispositivi di contenimento del rumore e l'imbibizione delle superfici sterrate;

3 adottare, ai sensi del Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando la possibilità di riusare in loco parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative.

3 durante i lavori siano predisposte tutte le misure idonee a scongiurare pericoli connessi con eventi piovosi che dovessero verificarsi a scavi aperti e si tenga debitamente in conto l'alterazione provvisoria e non, del regime di deflusso delle acque superficiali;

In fase di esercizio:

3 siano predisposti opportuni interventi atti a evitare le dispersioni di polveri di zolfo durante le fasi di lavorazione, di stoccaggio e di carica/scarico.

3 sia garantito il perfetto funzionamento degli impianti di monitoraggio e rilievo dell'idrogeno solforato (H<sub>2</sub>S) ed dell' anidride solforosa (SO<sub>2</sub>).

3 sia effettuata periodica attività di monitoraggio, d'intesa con gli enti preposti (ARPA), riguardante:

- le emissioni in atmosfera;
- la qualità dell'acque reflue in uscita dall'impianto di trattamento con particolare riferimento alla presenza di zolfo.

3 sia garantito il perfetto funzionamento degli impianti di controllo e sicurezza.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

## DETERMINA

• di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio e solidificazione dello zolfo prodotto dalla raffineria ENI di Taranto, proposto dalla Econova Apulia S.r.l. - C.da Tardara SS 193 km 8 bivio Augusta-Melilli - Melilli (Sr), escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione per norma previste con particolare riferimento alla procedura relativa al D.M. 471/99, ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

---